CITTA' DI CASARANO

Provincia di Lecce

Ordinanza Nr 174 del 29 DIC. 2017

Oggetto: DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO, UTILIZZO E SPARO DI PETARDI E MORTARETTI NEL TERRITORIO DI CASARANO DAL 29 DICEMBRE 2017 AL 10 GENNAIO 2018

IL SINDACO

CONSIDERATO:

-che è diffusa la consuetudine di celebrare festività ed eventi particolari con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;

-che tale usanza implica un oggettivo pericolo, anche per gli artifici dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;

-che si possono determinare una serie di conseguenze per la quiete pubblica, la sicurezza e l'incolumità delle persone;

-che analogamente è esposto ai medesimi rischi l'ambiente che ci circonda;

RILEVATA, altresì, la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, ed in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di frequenza di pubblico;

RILEVATO, altresì, che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare , in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purchè siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale;

VISTO l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenza o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTI gli art. 650 e 703 del C.P.;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno datato 5/8/2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

Vista la nota della Prefettura di Lecce del 20.12.2016, acquisita al Protocollo Generale del Comune in pari data al nr. 30012 riguardante ordine e sicurezza pubblica e più specificatamente il controllo e la repressione per la vendita abusiva e accensione di articoli pirotecnici;

VISTO l'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

ORDINA

nel periodo: dal giorno 29 dicembre 2017 al giorno 10 gennaio 2018, il divieto, su tutto il territorio comunale, di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, che comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- pubblicata sul sito internet del Comune di Casarano ed all'albo pretorio.
- trasmessa al Comando di Polizia Municipale, alla Compagnia Carabinieri, per il controllo sull'osservanza del presente provvedimento;
- trasmessa al signor Prefetto di Lecce.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto dalla data della pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni entro 120ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale

Casarano 29 DIC. 2017

IL SINDACO
Dott. Gianni Stefàno